

v



GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 13/03/2025

APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA ALER E COMUNE DI MONZA PER L'UTILIZZO DI ALCUNI SPAZI DI PROPRIETA' DI ALER PER INIZIATIVE DI UTILITA' SOCIALE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI

L'anno 2025 il giorno 13 del mese di Marzo alle ore 12:15 nella sala giunta del palazzo civico si è riunita la Giunta Comunale, convocata anche in modalità a distanza, mediante l'applicativo Microsoft Teams della suite Microsoft Office.

Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 10 amministratori in carica:

	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	PILOTTO PAOLO	SINDACO	X	--
2	LONGONI EGIDIO	VICESINDACO	X	--
3	ABBA' CARLO	ASSESSORE	X	--
4	BETTIN ARIANNA	ASSESSORE	X	--
5	FUMAGALLI ANDREINA LAURA	ASSESSORE	X	--
6	GUIDETTI VIVIANA	ASSESSORE	X	--
7	LAMPERTI MARCO	ASSESSORE	X	--
8	MOCCIA AMBROGIO	ASSESSORE	X	--
9	RIVA EGIDIO	ASSESSORE	X	--
10	ZAPPALA' IRENE	ASSESSORE	X	--

10

0

Assume la Presidenza il Sindaco: **Paolo Pilotto**

Assiste il Segretario Generale: **Franco Andrea Barbera**

IL PRESIDENTE

Constatata la legalità della riunione, invita l'Assessore competente ad illustrare l'argomento segnalato in oggetto.

Su invito del Presidente, l'Assessore RIVA EGIDIO illustra la seguente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA ALER E COMUNE DI MONZA PER L'UTILIZZO DI ALCUNI SPAZI DI PROPRIETA' DI ALER PER INIZIATIVE DI UTILITA' SOCIALE

Premesso che:

- nel delineare l'azione di programmazione e realizzazione di interventi sociali in favore dei cittadini, l'Amministrazione Comunale individua tra gli obiettivi strategici il "Welfare di comunità" - volto alla promozione della partecipazione e della responsabilizzazione dei diversi soggetti coinvolti nel sistema di welfare, tra cui gli Enti del Terzo Settore;
- all'interno del Programma di mandato del Sindaco del Comune di Monza il lavoro sociale viene fondato "sulla relazione di aiuto e sulla capacità di ascolto dei territori, di intercettazione dei bisogni e di una loro corretta lettura per un'intelligente elaborazione di risposte ed interventi" con l'intenzione di creare "un moderno sistema di Welfare" fondato "su un lavoro di comunità e di rete, fatto di messa in comune di risorse economiche, professionali, di competenze e di visioni, che, in modo integrato, possano far fronte alle esigenze di persone e famiglie";
- il welfare locale del Comune di Monza si compone di molteplici realtà afferenti al pubblico, al privato sociale non-profit che svolgono un ruolo fondamentale nella lettura dei bisogni sociali territoriali nonché nella programmazione e progettazione delle relative risposte;

Ritenuto che in tale prospettiva risulti di particolare importanza l'individuazione di luoghi/spazi dedicati all'attivazione di progetti/iniziative/servizi volti alla promozione del benessere dei cittadini, in particolar modo di quelli più fragili;

Dato atto che:

- l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) è in Lombardia l'Ente istituzionalmente preposto alla gestione del patrimonio pubblico destinato ai servizi S.A.P.;
- la legge regionale n. 16/2016 prevede:
 - all'art. 7 comma 2: *"le ALER sono lo strumento del quale la Regione e gli Enti Locali si avvalgono per la gestione unitaria dei servizi abitativi pubblici e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale"*;
 - all'art. 8 - lett. c): *"le ALER gestiscono il proprio patrimonio e, se delegate, quello degli altri soggetti pubblici, favorendo la gestione dei servizi da parte dell'utenza omissis. ed in collaborazione con i Comuni interessati"*;
- ALER Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio (di seguito ALER) è proprietaria degli immobili ubicati a Monza, in via Fiume 14 (Foglio 14, Part. 275) e via Zara 14 (Foglio 112, Part. 273);

Dato altresì atto che il Comune di Monza e ALER concordano sulla necessità di promuovere la metodologia dello sviluppo di comunità, fondata sull'idea che la partecipazione, la responsabilizzazione, l'auto mutuo aiuto fra cittadini, anche in condizioni di svantaggio sociale, siano le leve più efficaci per attivare risorse in contesti tendenzialmente passivi e deleganti e per costruire ponti fra cittadini e servizi;

Ritenuto pertanto di favorire, in collaborazione con ALER, l'utilizzo degli spazi sopra indicati per finalità sociali, volte a promuovere l'aggregazione delle persone, ridurre i conflitti, favorire la solidarietà tra persone e il benessere nei luoghi di vita dei cittadini;

Considerato di disciplinare la collaborazione tra le parti sopra indicate mediante stipula di apposito protocollo di intesa;

Visto l'allegato "Protocollo di collaborazione tra ALER e il Comune di Monza per l'utilizzo di alcuni spazi di proprietà di ALER per iniziative di utilità sociale" e ritenuto di approvarlo;

Preso atto che con atto dirigenziale 52/2025 (Det. 165/2025) di ALER veniva approvata il sopra citato protocollo di collaborazione e relativo contratto di comodato;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne;

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP: 1201/7.23.46 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori;

Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle competenze dell'unità organizzativa SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI come da vigente funzionigramma;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIALI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: ASSESSORE EGIDIO RIVA

D E L I B E R A

1. di dare atto della collaborazione tra le parti esplicitate in premessa, allo scopo di promuovere l'aggregazione delle persone, ridurre i conflitti, favorire la solidarietà tra persone e il benessere nei luoghi di vita dei cittadini;
2. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il "Protocollo di collaborazione tra ALER e il Comune di Monza per l'utilizzo di alcuni spazi di proprietà di ALER per iniziative di utilità sociale", allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

3. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Sociali ad apportare in sede di stipula le modifiche non sostanziali che dovessero risultare utili e necessarie alla sottoscrizione;
4. di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: ALER VARESE, COMO, MONZA BRIANZA BUSTO ARSIZIO;
5. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG);
6. di dare atto che al presente provvedimento non è associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP);
7. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

.....

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta in oggetto, come illustrato dall'Assessore RIVA EGIDIO;

Ritenuto di approvare la suddetta proposta;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di delibera: "APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA ALER E COMUNE DI MONZA PER L'UTILIZZO DI ALCUNI SPAZI DI PROPRIETA' DI ALER PER INIZIATIVE DI UTILITA' SOCIALE", come sopra riportata;
2. di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 87 DEL 13/03/2025

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO/PRESIDENTE
Paolo Pilotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Franco Andrea Barbera



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA ALER E
COMUNE DI MONZA PER L'UTILIZZO DI ALCUNI SPAZI DI PROPRIETA' DI ALER
PER INIZIATIVE DI UTILITA' SOCIALE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

FAVOREVOLE

Monza,

IL RAGIONIERE CAPO

SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBCOMODATO

Tra

Comune di Monza (nel seguito anche “Subcomodante”)

e

XX (nel seguito anche “Subcomodataria”)

premesso che

- ALER VARESE - COMO - MONZA BRIANZA e BUSTO ARSIZIO (di seguito ALER) è proprietaria degli immobili ubicati a Monza, in via Fiume 14 (Foglio 14, Part. 275) e via Zara 14 (Foglio 112, Part. 273);
- con deliberazione G.C. XX/2024 veniva approvato il Protocollo di collaborazione tra ALER e il Comune di Monza per l'utilizzo di alcuni spazi siti in tali immobili per iniziative di utilità sociale;
- con contratto Rep. XX ALER ha concesso in comodato gratuito al Comune di Monza gli spazi siti in tali immobili;
- il Comune di Monza ha individuato XX quale subcomodatario dello spazio sito all'interno dell'immobile ubicato in XXX (via Fiume 14 o via Zara 14), per lo svolgimento di XXX;

Tutto ciò premesso,

e ritenuto quanto precede parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune di Monza concede in subcomodato gratuito, a norma degli artt. 1803 e segg. cod. civ. alla Subcomodataria, che accetta, lo spazio sito all'interno dell'immobile ubicato in Monza (via Fiume 14 o via Zara 14), così come sopra identificato, per lo svolgimento della seguente attività/progetto di utilità sociale: XXXXXXXX, nei seguenti giorni/orari: GG/HH.

2. La Subcomodataria dichiara di essere a conoscenza che il bene oggetto del presente contratto è in proprietà esclusiva di ALER ed è attribuito in comodato gratuito al Comune di Monza in virtù del contratto sottoscritto in data XX/XX/2025 Rep. XX, che è allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, unitamente alla delibera G.C. di approvazione del Protocollo di collaborazione tra ALER e il Comune di Monza.

3. La Subcomodataria dichiara di bene conoscere il contratto di comodato e di obbligarsi senza eccezione alcuna al pieno rispetto di tutte le sue pattuizioni, manlevando il Comune di Monza da ogni e qualsiasi pretesa della proprietaria ALER.

L'immobile viene ceduto in subcomodato nello stato di fatto in cui attualmente si trovano e di cui la Subcomodataria dichiara di essere a conoscenza.

4. VERSIONE DEL PUNTO 4 PER IL SUB-COMODATARIO CHE UTILIZZA MAGGIORMANTE GLI SPAZI (A LUI CHIEDIAMO VOLTURA UTENZE E I MAGGIORI ONERI) Le spese necessarie per la manutenzione ordinaria degli spazi nonché quelle relative alla sua gestione, comprese le utenze, saranno a carico della Subcomodataria. La stessa si impegna pertanto a volturare a proprio nome il contatore dell'elettricità relativo ai locali di cui trattasi e a rimborsare ALER delle spese relative a riscaldamento / acqua. In caso di mancato pagamento, la sub-concessione è da intendersi risolta per inadempienza a cura del Comune.

4. VERSIONE DEL PUNTO 4 PER I SUB-COMODATARI CHE UTILIZZANO MENO GLI SPAZI (A LORO CHIEDIAMO DI COMPARTECIPARE VERSANDO UNA QUOTA AL SUB-COMODATARIO PRINCIPALE DI CUI SOPRA) La Subcomodataria si impegna a partecipare alle spese di gestione dei locali

(manutenzione ordinaria e utenze) rimborsando a XX la propria quota parte, stabilita forfettariamente in una percentuale pari al XX% del totale. In caso di mancato pagamento, la sub-concessione è da intendersi risolta per inadempienza a cura del Comune.

5. La durata del Subcomodato è fissata dalla data della stipula del contratto di sub comodato fino al **XX/XX/XXXX**.

Le attività previste dovranno essere avviate entro e non oltre xx giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, pena la risoluzione del rapporto, fatta salva la possibilità di accogliere richiesta di proroga di detto termine debitamente motivata.

6. La Subcomodataria non potrà concedere, neppure in parte, a terzi il bene, neppure a titolo gratuito o temporaneo, pena la risoluzione del contratto, e dovrà esercitarvi unicamente le attività specificamente indicate nel precedente punto 1.

7. In qualsiasi ipotesi di recesso da parte di ALER dal contratto di comodato sottoscritto con il Comune di Monza o di risoluzione o comunque cessazione dello stesso, per qualsivoglia ragione, la Subcomodataria non avrà nulla a pretendere dal Comune di Monza.

In particolare, la Subcomodataria rinuncia, sin d'ora, anche a qualsivoglia rimborso, risarcimento e/o indennizzo, per le spese eventualmente sostenute (ivi compreso quanto relativo alle opere o lavori di qualsiasi tipo, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, e quanto necessario per l'utilizzo dei beni ai fini della propria attività, comprensivo di eventuali oneri per gli allestimenti ed il trasferimento di beni e personale), anche indirettamente tramite eventuali terzi.

8. La Subcomodataria assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria degli immobili oggetto di comodato, in condivisione (e pro quota) con gli altri eventuali Subcomodatari. Tali lavori, salvo quelli di natura emergenziale, dovranno essere espressamente autorizzati dal Comune. Qualora autorizzati la Subcomodataria rinuncia, sin d'ora, al rimborso ex art. 1808, comma secondo, cod. civ. nonché a quanto previsto dall'art. 1812 cod. civ., anche nei confronti di ALER. Resterà in capo al subcomodatario l'onere di ottenere, a propria cura e spese, qualsiasi provvedimento amministrativo autorizzatorio, anche tacito, ivi compresi quelli previsti dalla normativa edilizia e paesaggistica.

9. Il sub-comodatario potrà proporre altresì di eseguire a propria cura e spese lavori di natura straordinaria. Tali lavori dovranno essere espressamente autorizzati dal Comune. Qualora autorizzati la Subcomodataria rinuncia, sin d'ora, al rimborso ex art. 1808, comma secondo, cod. civ. nonché a quanto previsto dall'art. 1812 cod. civ., anche nei confronti di ALER. Resterà in capo al subcomodatario l'onere di ottenere, a propria cura e spese, qualsiasi provvedimento amministrativo autorizzatorio, anche tacito, ivi compresi quelli previsti dalla normativa edilizia e paesaggistica.

10. In ogni caso la Subcomodataria si impegna a manlevare ed a tenere indenne la Subcomodante per eventuali danni a terzi, sia per lesioni a persone che per danneggiamenti a cose, che dovessero verificarsi nel corso di durata del presente contratto, anche per gli eventi indicati nell'art. 2053 cod. civ., nonché da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi organizzati nell'immobile di cui trattasi. Allo scopo la Subcomodataria consegna contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi.

11. Alla cessazione del rapporto, a qualunque causa dovuto, la Subcomodataria non avrà diritto ad alcun importo, neppure per indennizzi o rimborsi, per i miglioramenti e le eventuali addizioni apportate ai beni immobili in costanza di subcomodato, nonché per qualsivoglia spesa sopportata ai sensi del presente contratto.

Tutti i lavori, opere, accessioni ed aggiunte eseguite durante il rapporto andranno a beneficio del sub comodante, senza che il subcomodatario possa accampare diritti o pretese di alcun genere, a

meno che il Subcomodante non preferisca la restituzione dei locali nel pristino stato, a cura e spese del subcomodatario.

12. Il subcomodatario, a seguito delle verifiche effettuate sui beni oggetto di contratto e delle indagini, anche amministrative, nonché degli accertamenti espletati, dichiara di essere a conoscenza delle pratiche amministrative riguardanti l'immobile, e che il bene è adatto all'uso previsto e si impegna a munirsi delle autorizzazioni amministrative necessarie, che residuano a suo esclusivo carico. Il subcomodatario, pertanto, dichiara di esonerare il Subcomodante da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni, di licenze amministrative o condominiali, anche se dipendenti dal bene, fermo restando il diritto, in tali ipotesi, allo scioglimento del contratto, senza alcun risarcimento dei danni. Il subconduttore si obbliga, altresì, a rispettare i diritti dei terzi, ivi compresi i confinanti e la proprietaria ALER.

Gli adeguamenti degli impianti, anche alle normative attualmente vigenti, saranno effettuati a cura e spese del subcomodatario.

13. Il subcomodatario dovrà in ogni caso consentire l'accesso del Subcomodante o di suoi incaricati nell'unità immobiliare per l'accertamento dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico dal presente contratto, relativamente alla destinazione ed allo stato di manutenzione.

14. In caso di accertato inadempimento del Subcomodatario agli obblighi previsti dall'articolo precedente, il Subcomodante inoltrerà al subcomodatario apposita diffida ad adempiere, assegnandogli un termine preciso. Ove questi non provveda ad eseguire quanto previsto nella diffida, nei tempi ivi assegnati, il presente contratto dovrà intendersi risolto di diritto, senza necessità di ulteriore comunicazione.

15. Tutte le spese di cui al presente atto, ivi compresi bolli e tasse, sono a carico esclusivo del subcomodatario, che dovrà provvedere nei termini a propria cura e spese alle incombenze richieste dalla vigente normativa, ivi compreso il pagamento delle imposte di legge.

16. Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione o dalla risoluzione o nullità e comunque connessa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.

17. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

Per allegati si intendono:

- deliberazione G.C. XX/2024 di approvazione del Protocollo di collaborazione tra ALER e il comune di Monza per l'utilizzo degli spazi di cui trattasi per iniziative di utilità sociale
- contratto di comodato tra Comune di Monza e ALER relativamente a tali spazi;
- planimetria sommaria del bene assegnato;
- polizza R.C.;
- proposta progettuale;

Monza, _____

La Subcomodante _____

La Subcomodataria _____

Per presa visione e condivisione delle attività

ALER _____

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO DI SPAZI

AD USO NON ABITATIVO

L'anno 2025, addì **xx** del mese di marzo
Con la presente scrittura redatta in duplice copia, tra:

tra

ALER VARESE, COMO, MONZA BRIANZA BUSTO ARSIZIO (comodante), con sede in Varese, Via Monte Rosa n. 21, C.F./P.IVA 00214310120, in persona del Responsabile Unità Organizzativa Gestionale di Monza Brianza - Ing. Antonio Cazzaniga, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto sulla base della Determinazione del Direttore Generale n. 50 del 19 febbraio 2024;

e

il **COMUNE DI MONZA (comodatario)**, con sede legale in Piazza Trento e Trieste, codice fiscale n. 02030880153 rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali dott.ssa Manuela Agnello, abilitata alla sottoscrizione del presente atto sulla base delle attribuzioni dirigenziali assegnate

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. ALER VARESE, COMO, MONZA BRIANZA BUSTO ARSIZIO (ALER) (comodante) concede in comodato d'uso gratuito, a norma degli artt. 1803 e segg. cod. civ., ad uso non abitativo al Comune di Monza (comodatario), in persona del Dirigente del Settore Servizi Sociali all'uopo autorizzata in virtù delle funzioni dirigenziali attribuite e ai sensi della delibera G.C. xx/2024, che accetta, gli spazi siti all'interno degli immobili ubicati a Monza, in Fiume 14 (Foglio 14, Part. 275) e via Zara 14 (Foglio 112, Part. 273), di proprietà di ALER, per le finalità sociali di cui al successivo punto 2.
2. All'interno di tali spazi, il Comune di Monza - Settore Servizi Sociali, potrà avviare attività/servizi/progetti di utilità sociale in favore della cittadinanza. A titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi in favore di donne maltrattate, servizi educativi per minori). Il Comune di Monza potrà altresì concedere in sub-comodato a terzi tali spazi (anche a uso non esclusivo) per le medesime finalità di cui sopra, secondo la bozza di contratto di sub-comodato allegata.
3. Ai fini di quanto previsto dalle leggi vigenti, il comodante dichiara che gli spazi sono in regola con le norme edilizie ed urbanistiche e si impegna a consegnare al Comune di Monza le eventuali certificazioni richiesta, qualora necessarie per l'attivazione dei servizi/attività previsti.
4. Gli spazi vengono ceduti in comodato nello stato di fatto in cui attualmente si trovano e di cui il comodatario dichiara di essere a conoscenza.
5. La durata del comodato è fissata dalla data della stipula del contratto e fino al 5° anno. Al termine del contratto il Comune di Monza dovrà restituire gli spazi alle medesime condizioni in cui li si è ricevuti, salvo la normale usura.
6. Le spese necessarie per la manutenzione ordinaria degli spazi nonché quelle relative alla loro gestione, comprese le utenze, saranno a carico del comodatario o del/i sub-comodatario/i individuati, mentre quelle di natura straordinaria resteranno a carico del comodante.
7. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario restano acquisite al comodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso del comodante, salvo sempre

per quest'ultimo il diritto di pretendere dal comodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti. La mutata destinazione d'uso dei locali o l'esecuzione dei lavori in contrasto con le norme urbanistico-edilizie, produrranno, *ipso jure*, la risoluzione del contratto per fatto e colpa del comodatario. Il silenzio o l'acquiescenza del comodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessazione del contratto (ad eccezione del sub-comodato indicati ai punti precedenti) che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

8. Il comodante potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i locali oggetto del presente contratto, previo preavviso a comodatario.
9. Il comodatario esonera espressamente il comodante da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possono derivargli da fatti non imputabili alla sua persona nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi ed è direttamente responsabile verso il comodante ed i terzi dei danni causati per sua colpa e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli spazi.
10. L'inadempienza da parte del comodatario di uno dei patti contenuti in questo contratto produrrà *ipso jure* la sua risoluzione.
11. Qualunque altra modifica al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere approvata se non mediante atto scritto.
12. Le clausole di cui alla presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate da leggi speciali in materia di comodato, in quanto applicabili. Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile o comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
13. Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione o dalla risoluzione o nullità e comunque connessa al presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.
14. Il presente contratto è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, o con firma elettronica avanzata o qualificata ed è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

Allegati:

- fac simile contratto di sub comodato

Monza, xx/xx/25

Firme:

Per il Comune di Monza: la Dirigente del Settore Servizi Sociali dott.ssa Manuela Agnello

Per ALER: Responsabile Unità Organizzativa Gestionale di Monza Brianza - Ing. Antonio Cazzaniga



COMUNE DI MONZA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

SETTORE SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA ALER E
COMUNE DI MONZA PER L'UTILIZZO DI ALCUNI SPAZI DI PROPRIETA' DI ALER
PER INIZIATIVE DI UTILITA' SOCIALE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

FAVOREVOLE

Il provvedimento ha riflessi contabili, finanziari o patrimoniali

Monza, 05/03/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA ALER E COMUNE DI MONZA PER L'UTILIZZO DI ALCUNI SPAZI DI PROPRIETA' DI ALER PER INIZIATIVE DI UTILITA' SOCIALE

L'anno 2025, addì XX del mese di marzo
Con la presente scrittura redatta in duplice copia, tra:

ALER VARESE, COMO, MONZA BRIANZA BUSTO ARSIZIO, con sede in Varese, Via Monte Rosa n. 21, C.F./P.IVA 00214310120, in persona del Responsabile U.O.G. di Monza Brianza - Ing. Antonio Cazzaniga, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto sulla base della Determinazione del Direttore Generale n. 50 del 19 febbraio 2024;

e

il **COMUNE DI MONZA**, con sede legale in Piazza Trento e Trieste, codice fiscale n. 02030880153 rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi Sociali dott.ssa Manuela Agnello, abilitata alla sottoscrizione del presente atto sulla base delle attribuzioni dirigenziali assegnate

Premesso che:

- nel delineare l'azione di programmazione e realizzazione di interventi sociali in favore dei cittadini, l'Amministrazione Comunale individua tra gli obiettivi strategici il "Welfare di comunità" - volto alla promozione della partecipazione e della responsabilizzazione dei diversi soggetti coinvolti nel sistema di welfare, tra cui gli Enti del Terzo Settore;
- all'interno del Programma di mandato del Sindaco del Comune di Monza il lavoro sociale viene fondato "sulla relazione di aiuto e sulla capacità di ascolto dei territori, di intercettazione dei bisogni e di una loro corretta lettura per un'intelligente elaborazione di risposte ed interventi" con l'intenzione di creare "un moderno sistema di Welfare" fondato "su un lavoro di comunità e di rete, fatto di messa in comune di risorse economiche, professionali, di competenze e di visioni, che, in modo integrato, possano far fronte alle esigenze di persone e famiglie";
- il welfare locale del Comune di Monza si compone di molteplici realtà afferenti al pubblico, al privato sociale non-profit che svolgono un ruolo fondamentale nella lettura dei bisogni sociali territoriali nonché nella programmazione e progettazione delle relative risposte;
- in tale prospettiva risulta di particolare importanza l'individuazione di luoghi/spazi dedicati all'attivazione di progetti/iniziative/servizi volti alla promozione del benessere dei cittadini, in particolar modo di quelli più fragili;
- l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) è in Lombardia l'Ente istituzionalmente preposto alla gestione del patrimonio pubblico destinato ai servizi S.A.P.;
- la legge regionale n. 16/2016 prevede:
 - all'art. 7 comma 2: "le ALER sono lo strumento del quale la Regione e gli Enti Locali si avvalgono per la gestione unitaria dei servizi abitativi pubblici e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale";
 - all'art. 8 - lett. c): "le ALER gestiscono il proprio patrimonio e, se delegate, quello degli altri soggetti pubblici, favorendo la gestione dei servizi da parte dell'utenza .omissis. ed in collaborazione con i Comuni interessati";
- ALER Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio (di seguito ALER) è proprietaria degli immobili ubicati a Monza, in via Fiume 14 (Foglio 14, Part. 275) e via Zara 14 (Foglio 112, Part. 273);
- Il Comune di Monza e ALER concordano sulla necessità di promuovere la metodologia dello sviluppo di comunità, fondata sull'idea che la partecipazione, la responsabilizzazione, l'auto mutuo aiuto fra cittadini, anche in condizioni di svantaggio sociale, siano le leve più efficaci per attivare risorse in contesti tendenzialmente passivi e deleganti e per costruire ponti fra cittadini e servizi;

- è pertanto intenzione del Comune di Monza e di ALER promuovere l'utilizzo di spazi con finalità sociali, volte a promuovere l'aggregazione delle persone, ridurre i conflitti, favorire la solidarietà tra persone e il benessere nei luoghi di vita dei cittadini;

tutto ciò premesso le parti provvedono alla stipula del presente protocollo di intesa, concordando quanto segue:

1. PREMESSA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo di intesa.

2. OGGETTO

1. Oggetto del presente protocollo è la collaborazione tra il Comune di Monza e ALER per l'utilizzo di alcuni spazi siti all'interno degli immobili indicati in premessa di proprietà di ALER per attività/servizi/progetti di utilità sociale non riservate esclusivamente agli inquilini ALER (a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi in favore di donne maltrattate, servizi educativi per minori), così come sopra identificati.
2. Il presente protocollo potrebbe essere esteso ad eventuali ulteriori spazi nella disponibilità di ALER individuati in fasi successive. In tale caso si procederà, con determinazione dirigenziale, mediante atto di addendum.

3. IMPEGNI DELLE PARTI

3.1 ALER

1. ALER si impegna a concedere al Comune di Monza l'uso degli spazi sopra individuati attraverso stipula di contratto di comodato d'uso gratuito secondo il modello allegato al presente protocollo sotto la lettera A, a farne parte integrante e sostanziale.
2. ALER si impegna inoltre a individuare un commissario formalmente nominato per le attività della commissione di cui al successivo art. 3.2, comma 4.

3.2 COMUNE DI MONZA

1. Il Comune di Monza si impegna a valutare i bisogni del territorio e a individuare le finalità e modalità di utilizzo degli spazi, in accordo con ALER.
2. Il Comune di Monza:
 - a. potrà avviare e gestire direttamente in tali spazi attività/servizi/progetti di utilità sociale in favore della cittadinanza, oppure
 - b. concedere lo stesso in sub-comodato a terzi (anche ad uso non esclusivo) per le medesime finalità di cui sopra, secondo il modello allegato al presente protocollo sotto la lettera B, a farne parte integrante e sostanziale.
3. Nel caso di cui al precedente comma 3, lettera b), il Comune di Monza si impegna ad individuare tali sub-comodatari tra Enti del Terzo Settore di comprovata esperienza in ambito sociale, fermo restando quanto disposto al precedente comma 1 in merito all'accordo tra Comune e ALER rispetto alle finalità e modalità di utilizzo degli spazi.
4. Per la valutazione di cui al precedente comma 4, verrà nominata apposita commissione composta da due dipendenti del Comune di Monza e un incaricato di ALER. La Commissione si esprimerà sui progetti solo all'unanimità.

5. Il Comune di Monza si impegna inoltre a monitorare l'andamento delle attività/servizi/progetti di utilità sociale avviati negli spazi, curandone il coordinamento e il raccordo con altre realtà del territorio in ottica di welfare comunitario e di ricomposizione delle risorse.
6. Annualmente il Comune di Monza si impegna a trasmettere ad ALER una relazione sulle attività svolte.

4. DURATA

1. Il presente protocollo ha validità per 5 anni dalla sua sottoscrizione.
2. L'eventuale rinnovo è oggetto di apposito nuovo protocollo, non essendo in alcun modo previsto il tacito rinnovo.

5. PRIVACY

1. Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di cui alla legislazione vigente in materia di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati personali di cui al Regolamento 679/2016/UE e s.m.i. e del D.Lgs 196/2003 così come integrato dal D.Lgs 10/08/2019 n. 101.
2. Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell'ente all'indirizzo www.comune.monza.it.

6. SOTTOSCRIZIONE

1. Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, o con firma elettronica avanzata o qualificata ed è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'art. 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

Allegati:

- A. Modello contratto di Comodato "ALER-Comune"
- B. Modello contratto di Sub-comodato "Comune-Subcomodatario"

Monza, xx/xx/25

Firme:

Per il Comune di Monza: la Dirigente del Settore Servizi Sociali dott.ssa Manuela Agnello

Per ALER: Responsabile Unità Organizzativa Gestionale di Monza Brianza - Ing. Antonio Cazzaniga



15000 - SETTORE SERVIZI SOCIALI

15401 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI

15401 - SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' SERVIZI SOCIALI

Responsabile: BELTRAME LORENZO GIUSEPPE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA ALER E COMUNE DI MONZA PER L'UTILIZZO DI ALCUNI SPAZI DI PROPRIETA' DI ALER PER INIZIATIVE DI UTILITA' SOCIALE

Premesso che:

- nel delineare l'azione di programmazione e realizzazione di interventi sociali in favore dei cittadini, l'Amministrazione Comunale individua tra gli obiettivi strategici il "Welfare di comunità" - volto alla promozione della partecipazione e della responsabilizzazione dei diversi soggetti coinvolti nel sistema di welfare, tra cui gli Enti del Terzo Settore;?
- all'interno del Programma di mandato del Sindaco del Comune di Monza il lavoro sociale viene fondato "sulla relazione di aiuto e sulla capacità di ascolto dei territori, di intercettazione dei bisogni e di una loro corretta lettura per un'intelligente elaborazione di risposte ed interventi" con l'intenzione di creare "un moderno sistema di Welfare" fondato "su un lavoro di comunità e di rete, fatto di messa in comune di risorse economiche, professionali, di competenze e di visioni, che, in modo integrato, possano far fronte alle esigenze di persone e famiglie";
- il welfare locale del Comune di Monza si compone di molteplici realtà afferenti al pubblico, al privato sociale non-profit che svolgono un ruolo fondamentale nella lettura dei bisogni sociali territoriali nonché nella programmazione e progettazione delle relative risposte;

Ritenuto che in tale prospettiva risulti di particolare importanza l'individuazione di luoghi/spazi dedicati all'attivazione di progetti/iniziativa/servizi volti alla promozione del benessere dei cittadini, in particolar modo di quelli più fragili;

Dato atto che:

- l'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) è in Lombardia l'Ente istituzionalmente preposto alla gestione del patrimonio pubblico destinato ai servizi S.A.P.;
- la legge regionale n. 16/2016 prevede:
 - all'art. 7 comma 2: "*le ALER sono lo strumento del quale la Regione e gli Enti Locali si avvalgono per la gestione unitaria dei servizi abitativi pubblici e per l'esercizio delle proprie funzioni nel campo delle politiche abitative, con particolare attenzione alla loro funzione sociale*";
 - all'art. 8 – lett. c): "*le ALER gestiscono il proprio patrimonio e, se delegate, quello degli altri soggetti pubblici, favorendo la gestione dei servizi da parte dell'utenza .omissis. ed in collaborazione con i Comuni interessati*";
- ALER Varese – Como – Monza Brianza - Busto Arsizio (di seguito ALER) è proprietaria degli immobili ubicati a Monza, in via Fiume 14 (Foglio 14, Part. 275) e via Zara 14 (Foglio 112, Part.

273);

Dato altresì atto che il Comune di Monza e ALER concordano sulla necessità di promuovere la metodologia dello sviluppo di comunità, fondata sull'idea che la partecipazione, la responsabilizzazione, l'auto mutuo aiuto fra cittadini, anche in condizioni di svantaggio sociale, siano le leve più efficaci per attivare risorse in contesti tendenzialmente passivi e deleganti e per costruire ponti fra cittadini e servizi;

Ritenuto pertanto di favorire, in collaborazione con ALER, l'utilizzo degli spazi sopra indicati per finalità sociali, volte a promuovere l'aggregazione delle persone, ridurre i conflitti, favorire la solidarietà tra persone e il benessere nei luoghi di vita dei cittadini;

Considerato di disciplinare la collaborazione tra le parti sopra indicate mediante stipula di apposito protocollo di intesa;

Visto l'allegato "Protocollo di collaborazione tra ALER e il Comune di Monza per l'utilizzo di alcuni spazi di proprietà di ALER per iniziative di utilità sociale" e ritenuto di approvarlo;

Preso atto che con atto dirigenziale 52/2025 (Det. 165/2025) di ALER veniva approvata il sopra citato protocollo di collaborazione e relativo contratto di comodato;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente obiettivo operativo del DUP:1201/7.23.46 - Sostegno educativo ed alla protezione dei minori;

Attesa la competenza della Giunta comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 48, comma 2, D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta in esame dal Dirigente responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIALI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Su proposta di: ASSESSORE EGIDIO RIVA

DELIBERA

1. di dare atto della collaborazione tra le parti esplicitate in premessa, allo scopo di promuovere l'aggregazione delle persone, ridurre i conflitti, favorire la solidarietà tra persone e il benessere nei luoghi di vita dei cittadini;

2. di approvare, per le motivazioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, il "Protocollo di collaborazione tra ALER e il Comune di Monza per l'utilizzo di alcuni spazi di proprietà di ALER per iniziative di utilità sociale", allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

3. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Sociali ad apportare in sede di stipula le modifiche non sostanziali che dovessero risultare utili e necessarie alla sottoscrizione;?

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti: ALER VARESE, COMO, MONZA BRIANZA BUSTO ARSIZIO .

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Identificativo di Gara (CIG)

di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice Unico di Progetto (CUP)

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, giusta l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.